

**Istituto Comprensivo "CENTRO VALSUGANA"**

Via F. Meggio, 2/a - 38050 Roncegno Terme (TN)
Tel. 0461/764581 - Fax 0461/771046 C.F. 90009760225

ic.centrovalsugana@pec.provincia.tn.it
segr.ic.centrovalsugana@scuole.provincia.tn.it
www.iccentrovalsugana.it



**Istituto comprensivo
di scuola primaria e secondaria di primo grado
"CENTRO VALSUGANA"**

STATUTO DELL'ISTITUZIONE

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 09/12/2025 con delibera 18/2025

INDICE

Capo I - Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

- Art. 1 - *Denominazione dell'istituzione scolastica*
- Art. 2 - *Autonomia dell'istituzione*
- Art. 3 - *Principi generali dell'istituzione*
- Art. 4 - *Criteri di organizzazione*

Capo II -Organi e organismi dell'istituzione autonoma

- Art. 5 - *Organi dell'istituzione*
- Art. 6 - *Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione*
- Art. 7 - *Funzioni del consiglio dell'istituzione*
- Art. 8 - *Funzioni del dirigente dell'istituzione*
- Art. 9 - *Composizione del collegio dei docenti*
- Art 10 - *Funzioni del collegio dei docenti*
- Art 11 - *Composizione del consiglio di classe*
- Art 12 - *Funzioni del consiglio di classe*
- Art 13 - *Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione*
- Art 14 - *Funzioni del nucleo interno di valutazione*
- Art 15 - *Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti*
- Art.16 - *Consulta dei genitori*

Capo III - Strumenti di programmazione e organizzazione

- Art 17 - *Contenuti del progetto d'istituto*
- Art 18 - *Approvazione e durata del progetto d' istituto*
- Art 19 - *La Carta dei servizi*
- Art 20 - *Contenuti del regolamento d'Istituto*
- Art 21 - *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti*
- Art 22 - *Diritti e doveri fondamentali degli studenti*
- Art 23 - *Mancanze disciplinari e relative sanzioni*
- Art 24 - *Modalità di approvazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti*

Capo IV - Strumenti di programmazione finanziaria

- Art 25 - *Bilancio di previsione e conto consuntivo*

Capo V - Partecipazione all'attività dell'istituzione

- Art 26 - *Diritto di riunione e di assemblea*
- Art 27 - *Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico*

Capo VI - Rapporti con il territorio

- Art 28- *Partecipazione a progetti e iniziative*
- Art 29- *Modalità di partecipazione*

Capo VII - Norme finali

- Art 30- *Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto*



Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1

Denominazione dell'istituzione scolastica

1. Il presente statuto costituisce, secondo quanto previsto dalla L.P. n. 5/2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", il documento fondamentale dell'istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado "Centro Valsugana", che è dotato di uno stemma presente negli atti ufficiali, accanto a quelli della Repubblica italiana e della Provincia Autonoma di Trento, rappresentato dal seguente bozzetto grafico:



2. L'istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado "Centro Valsugana", di seguito indicato con il termine "istituzione", è una scuola provinciale a carattere statale; fa parte del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e ha sede in Roncegno Terme in via F. Meggio, 2/A. Comprende le scuole primarie di Novaledo, Marter, Ronchi Valsugana, Roncegno Terme, Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Castelnuovo e le scuole secondarie di primo grado di Roncegno Terme e Telve.
3. Tutte le persone dell'istituzione (personale tecnico-amministrativo, ausiliario e assistente educatore, studenti/esse, genitori, educatrici/educatori ed operatrici/operatori che a vario titolo prestano servizi nella scuola) hanno l'obbligo di fare riferimento ai principi, ai valori, ai criteri educativi ed organizzativi contenuti in questo statuto.

Art. 2

Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione è, nell'ambito del sistema educativo provinciale, un ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
La L.P. n. 5 del 7 agosto 2006 declina l'autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.
2. L'Istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, le diverse professionalità presenti, il pluralismo culturale e la libertà di scelta delle famiglie, delle studentesse e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.



3. L'autonomia didattica, in particolare, si concretizza e si articola nel Progetto d'istituto, che è il documento fondamentale e costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'istituzione.

Art. 3

Principi generali dell'istituzione

1. L'istituzione si caratterizza come luogo in cui lo/a studente/ssa può trovare le condizioni per la sua crescita integrale lungo un percorso unitario di otto anni e come luogo in cui trasmettere quei valori che sviluppano il senso di appartenenza, l'identità e la passione verso il sapere, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006.
2. L'istituzione, nella definizione e attuazione della sua offerta formativa, si ispira quindi ai seguenti principi generali :
 - a) la **centralità dello/a studente/ssa** nella relazione educativa e nella costruzione di un curriculum progressivo, dai sei ai tredici anni, adeguato a ritmi e stili di apprendimento propri delle diverse età, che lo consideri nella sua integralità ossia nella dimensione non solo cognitiva, ma anche affettiva, relazionale, estetica, etica e spirituale;
 - b) la **qualità della relazione educativa** nel processo di apprendimento e insegnamento per la promozione del successo scolastico e formativo, perché ogni studente/ssa sviluppi al massimo le proprie potenzialità, arricchisca e consolidi il patrimonio cognitivo, sia nel campo della comunicazione, che in quello logico e strumentale; sviluppi capacità e competenze, per appropriarsi di metodi e strumenti mentali per pensare meglio, acquisire ed elaborare nuove conoscenze, definire e risolvere problemi e prendere decisioni;
 - c) **il pieno riconoscimento della funzione formativa ed educativa** dell'esperienza scolastica **per favorire la crescita della comunità** in senso democratico e civile, promuovendo i valori della pace, della solidarietà e della cooperazione, predisponendo ambienti aperti al dialogo, al confronto e all'arricchimento reciproco, e **per la formazione di cittadini/e** in grado di: integrarsi ad una società sempre più plurale, complessa e in rapido cambiamento; acquisire autonomia e consapevolezza nello studio e nelle scelte indispensabili per progettare il proprio futuro; costruire relazioni positive attraverso il rispetto reciproco, in situazioni che richiedano spirito cooperativo; imparare a confrontarsi con idee e culture diverse; costruire la propria identità ed esercitare una cittadinanza attiva;
 - d) la tensione verso **la qualità del servizio** erogato attraverso:
 - la ricerca di modalità organizzative e gestionali attente alla soddisfazione della comunità degli utenti
 - la valutazione/autovalutazione di istituto, anche all'interno di processi di valutazione di sistema e degli apprendimenti degli studenti e delle studentesse
 - la partecipazione attiva a processi di innovazione in reti di collaborazione con soggetti istituzionali nel territorio vicino e lontano e con istituti di ricerca qualificati.

Art. 4

Criteri di organizzazione



1. La gestione dell'istituzione si fonda su azioni di programmazione e di controllo di risultato e si ispira ai criteri costituzionali di buon andamento e imparzialità, di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, nonché ai criteri generali di promozione della partecipazione e di forme di cittadinanza responsabile, di servizio per la comunità.
2. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
 - a) **adeguatezza** del **progetto organizzativo e didattico** rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti e delle studentesse, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
 - b) **partecipazione attiva e responsabile** di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto di istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
 - c) **riconoscimento del valore della ricerca e della sperimentazione** e attenzione al rapporto tra il processo di insegnamento e quello di apprendimento in un'ottica di rinnovamento e miglioramento della qualità del servizio erogato, sostenendo la progettualità dei docenti, un costante confronto professionale, anche in un'ottica di incremento dei livelli di qualità dell'offerta formativa;
 - d) **leale collaborazione** tra le componenti interne nonché con gli enti, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
 - e) **programmazione dell'attività**, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile, razionale e trasparente delle risorse disponibili;
 - f) **valutazione sistematica** del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto di istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
 - g) **informazione e comunicazione** trasparente, puntuale ed efficace in merito ai servizi offerti, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti, delle studentesse e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita dell'istituzione da parte di tutta la comunità;
 - h) **valorizzazione** di specificità e differenze di genere e di cultura, con riguardo alle pari opportunità, all'accoglienza, all'integrazione, alla promozione delle diverse forme di cittadinanza attiva;
 - i) **riconoscimento delle rappresentanze sindacali del personale** che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva provinciale e decentrata, anche in un'ottica di ricerca di forme organizzative nuove e più efficaci.

Capo II

Organi e organismi dell'istituzione autonoma



Art. 5
Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:
 - a) il consiglio dell'istituzione;
 - b) il/la dirigente dell'istituzione;
 - c) il collegio dei docenti;
 - d) il consiglio di classe;
 - e) abrogato con delibera n. 18/2025 del 9/12/2025;
 - f) il/la revisore/a dei conti.
2. Presso l'istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.
3. Il consiglio dell'istituzione individua e costituisce altri organismi permanenti utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione e per favorire la partecipazione.

Art. 6
Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 16 membri così suddivisi:
 - a) il/la dirigente dell'istituzione;
 - b) 6 rappresentanti dei docenti;
 - c) 6 rappresentanti dei genitori;
 - d) 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
 - e) 1 rappresentante del territorio, designato/a congiuntamente, su richiesta del /la dirigente, dai sindaci dei comuni del bacino di utenza dell'istituzione.
2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).
4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo, purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. Il/La dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.
6. I/Le rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.
7. Il/La rappresentante del territorio, di cui al comma 1 del presente articolo, partecipa ai lavori del consiglio con diritto di voto.
8. Il/La responsabile amministrativo/a dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il/la responsabile amministrativo/a eletto/a rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
9. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, su richiesta motivata, anche



soggetti esterni in qualità di esperti o consulenti.

10. Il/La presidente è eletto/a dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 7

Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione scolastica e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
 - a) lo statuto;
 - b) il regolamento d'Istituto;
 - c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti e delle studentesse;
 - d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
 - e) il progetto d'istituto;
 - f) la carta dei servizi;
 - g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
 - h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
 - i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - j) il piano delle attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
 - k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
3. Il consiglio dell'istituzione, nell'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e valutazione dell'attività dell'istituzione, inoltre:
 - a) nomina il/La revisore/a dei conti;
 - b) può richiedere pareri alla consulta dei genitori in ordine alle attività ed ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione, anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori;
 - c) definisce i criteri per i viaggi d'istruzione e le visite guidate da inserire nel regolamento;
 - d) definisce i criteri e le modalità per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti, finanziati con le risorse del bilancio dell'istituzione.

Art. 8

Funzioni del/la dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il/La dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al/La dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il/La dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il/La dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge provinciale e in



particolare:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione del collegio dei docenti;
 - b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa;
 - c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 - d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
 - e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
3. Il/La dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.
 4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il/la dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità, nonché il numero massimo stabiliti dalle norme vigenti. Il/La dirigente, inoltre, è coadiuvato dal/la responsabile amministrativo/a, il /la quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal/la dirigente.
 5. Il/La dirigente presenta almeno due volte all'anno al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i e le docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il/La dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. La verbalizzazione delle sedute è affidata ad un collaboratore o collaboratrice del/la dirigente.
3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare e lo approva entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente statuto con votazione a maggioranza dei componenti.

Art 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle



attività didattiche ed educative, e in particolare provvede a:

- a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;
 - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
 - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei e delle docenti nel limite delle risorse disponibili;
2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore, tra i quali:
- a) designare i/le docenti componenti il nucleo interno di valutazione dell'istituzione/commissione autovalutazione;
 - b) eleggere i/le docenti titolari e supplenti componenti il comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
 - c) designare i/le propri/e rappresentanti all'interno di organismi territoriali, interscolastici e interistituzionali, su richiesta degli enti ed associazioni promotori;
 - d) deliberare annualmente le adozioni dei libri di testo, degli strumenti alternativi ai libri di testo e dei sussidi didattici nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 11

Composizione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i e le docenti di ciascuna classe, dal personale assistente educatore e dai/dalle rappresentanti dei genitori eletti.
2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione a specifiche tematiche, specialisti e figure istituzionali di supporto agli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali.
3. I rappresentanti dei genitori vengono eletti annualmente dalla rispettiva componente con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro il mese di ottobre; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
4. Fanno parte del consiglio di classe nella scuola primaria 2 rappresentanti dei genitori, nella scuola secondaria di primo grado 3 rappresentanti dei genitori.
5. Il consiglio di classe è presieduto dal/la dirigente dell'istituzione, o da un/una docente delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti e delle studentesse.

Art. 12

Funzioni del consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.



2. Il consiglio di classe, con la presenza dei soli docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti e delle studentesse; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali; definisce strategie di intervento in favore di studenti e studentesse che si trovano in situazioni di disagio e a rischio di insuccesso scolastico, coinvolgendo gli studenti/esse stessi/e e le relative famiglie.
3. Il consiglio di classe con la sola presenza dei/delle docenti e del/la dirigente, o di un/a delegato, delibera gli interventi disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica degli studenti e studentesse, o sanzioni alternative nella direzione educativa del recupero, della riparazione del danno e della compensazione, coerentemente con la previsione e graduazione delle sanzioni previste dal regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti e delle studentesse.
4. Il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
5. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che i consigli di classe di una scuola, possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale, per promuovere una programmazione comune, per progettare e verificare i progetti riguardanti più classi o l'intera scuola e per discutere su problematiche di interesse comune.

Art. 13

Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

Articolo abrogato con delibera n. 3/2025 del 9/12/2025

Art. 14

Autovalutazione dell'istituzione scolastica

Articolo così sostituito con modifica della denominazione con delibera n. 3/2025 del 9/12/2025

1. Per procedere all'analisi e alla verifica interne finalizzate al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali, viene istituita dal/la dirigente dell'istituzione una commissione di lavoro che opera nel rispetto delle linee guida approvate dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.
2. La commissione è presieduta dal/la dirigente ed è composta da docenti con formazione specifica e compiti di analisi, trattamento ed elaborazioni di dati al fine della stesura del rapporto di autovalutazione e del piano di miglioramento.
3. In un'ottica di promozione dell'accesso alle informazioni e alla trasparenza dei dati, del rapporto di autovalutazione è data rendicontazione, pubblicazione e diffusione secondo quanto previsto dalle normative vigenti. In ogni caso è resa un'informazione al Collegio Docenti, al Consiglio dell'istituzione e alla Consulta dei genitori.



Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Istituzione nomina il/la revisore/a dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il/La revisore/a dura in carica tre anni e non è revocabile.
2. Il/La revisore/a dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della suddetta legge, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme in materia di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il/la revisore/a dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il/la revisore/a dei conti ha accesso agli atti e ai documenti delle istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.

Art. 16

Consulta dei genitori

1. La Consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:
 - a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie promuovendo la condivisione tra gli stessi dei problemi educativi e il rafforzarsi di reti solidali;
 - b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;
 - c) esprime i pareri richiesti dal/la dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo interno di valutazione/commissione autovalutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
 - d) promuove incontri, corsi, conferenze e gruppi di studio - anche invitando esperti/e esterni/e - o altre iniziative coerenti con le scelte definite nel progetto d'istituto, per migliorare il livello qualitativo della formazione scolastica; attiva iniziative di formazione da rivolgere ai genitori o congiuntamente a genitori e docenti.
2. La Consulta dei genitori è composta da:
 - a) i/le rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
 - b) i/le rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'Istituzione;
 - c) i/le rappresentanti di associazioni di genitori, riconosciute ai sensi dell'articolo 28, comma 2, che ne facciano richiesta prima dell'avvio dell'anno scolastico, in numero di uno per ciascuna associazione.
3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del/la dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il/la Dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento d'istituto.



5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17

Contenuti del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il progetto d'istituto contiene, in particolare:
 - a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli sviluppi prevedibili della comunità;
 - b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati, con lo sguardo agli obiettivi fissati a livello nazionale e internazionale nell'ambito della comunità europea; la selezione all'interno di ogni disciplina o gruppo di discipline aggregate per area- ambito dei nuclei concettuali basilari, delle soglie di padronanza e dei livelli di competenza, del quadro delle conoscenze, delle prestazioni richieste e dei livelli minimi di apprendimento; i profili di competenze irrinunciabili per gli studenti a conclusione del primo ciclo di istruzione (profilo delle competenze in uscita);
 - c) il quadro dell'offerta formativa curricolare e l'eventuale offerta di potenziamenti formativi con la proposta di un monte ore facoltativo di attività anche non previste nel curriculum disciplinare obbligatorio, verificata l'attuabilità di tali proposte dal punto di vista organizzativo, gestionale, finanziario;
 - d) la programmazione degli interventi di studio e approfondimento delle competenze comunicative nelle lingue straniere e di innovazione e sviluppo nell'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione;
 - e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione e valorizzazione delle risorse per garantire il successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
 - f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti e studentesse stranieri/e;
 - g) i criteri generali per la formazione delle classi e l'utilizzazione del personale dell'istituzione; le proposte orarie e i tempi di insegnamento con riferimento alla ripartizione dell'intero monte orario delle discipline nell'anno scolastico e alla organizzazione dell'orario giornaliero e settimanale delle lezioni;
 - h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti e delle studentesse, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
 - i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione/commissione autovalutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;



- j) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti, studentesse e genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
- k) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
- l) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art. 18

Approvazione e durata del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è adottato dal Consiglio dell'Istituzione nel rispetto del presente Statuto.
2. Alla elaborazione del progetto d'istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'Istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio dell'istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori.
3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali il Consiglio dell'Istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.
4. Il progetto d'istituto ha durata triennale, a partire dal momento della sua approvazione, nella parte di indirizzo generale; può essere periodicamente modificato e integrato, anche ogni anno, nelle parti riguardanti scadenze di programmazione, elaborazione di progetti, dati gestionali e organizzativi soggetti a modifiche anche per attuazione di sperimentazioni.
5. Il progetto d'istituto è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il mese di gennaio in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.
6. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato sotto forma di estratto alle famiglie all'atto dell'iscrizione, opportunamente diffuso con tutte le modalità, comprese quelle telematiche, nonché consegnato in versione integrale a chi ne faccia richiesta.

Art 19

La carta dei servizi

1. Il Consiglio dell'Istituzione approva, entro 12 mesi dall'adozione dello Statuto, la Carta dei servizi dell'istituzione quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La Carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:



- a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
 - b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
 - c) i servizi offerti agli studenti e alle studentesse in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e altre strutture dell'istituzione;
 - d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 - e) i servizi amministrativi e le relative procedure;
 - f) gli interventi garantiti in relazione alle condizioni di agibilità delle strutture e alla gestione della sicurezza;
 - g) le condizioni di garanzia per la tutela della riservatezza nella gestione dei dati sensibili a livello cartaceo e elettronico;
 - h) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 - i) le procedure per i reclami;
 - j) gli standard garantiti in relazione ai tempi di risposta a richieste di servizi, presentazione di quesiti, istanze e reclami procedurali.
3. La Carta dei servizi è predisposta e approvata dal consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del collegio dei/delle docenti, della consulta dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore.
4. La carta dei servizi è resa pubblica attraverso la pubblicazione all'albo dell'istituzione, la consegna alle famiglie all'atto dell'iscrizione e la diffusione anche attraverso l'utilizzo di mezzi telematici.

Art. 20

Contenuti del regolamento d'Istituto

1. Il regolamento d'Istituto disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti.
2. Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:
 - a) gli orari dell'attività didattica
 - b) le modalità di giustificazione delle assenze e di richiesta di permessi di ingresso posticipato o uscita anticipata degli studenti e delle studentesse;
 - c) le modalità di formazione delle classi;
 - d) i criteri per la distribuzione di materiale informativo agli studenti e alle studentesse;
 - e) i rapporti tra scuola e famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i/le docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
 - f) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni ed i comportamenti da assumere all'interno dell'istituzione: spostamenti interni, criteri per l'accesso alla mensa, alla palestra, alle aule speciali, ai laboratori, agli spazi comuni e alla biblioteca;
 - g) le modalità di utilizzo delle fotocopiatrici;
 - h) il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
 - i) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, gemellaggi e settimane formative;
 - j) le modalità di stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti/e per attività didattiche;
 - k) i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e sussidi didattici da parte degli studenti e delle studentesse;
3. Il regolamento d'istituto inoltre provvede a definire le modalità:



- a) per l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori e degli studenti e studentesse ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
 - b) per individuare il/la presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - c) di funzionamento del nucleo interno di valutazione/commissione autovalutazione, della consulta dei genitori, del comitato degli studenti e delle studentesse;
 - d) per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei /delle rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta;
 - e) di pubblicizzazione degli atti;
 - f) per permettere il diritto di associazione e per lo svolgimento di attività educative e formative da parte delle associazioni stesse;
 - g) per l'elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore.
4. Il consiglio dell'istituzione, entro un anno dall'approvazione dello statuto, approva a maggioranza assoluta il regolamento di cui al presente articolo, avendo avuto cura di acquisire e valutare nella fase dibattimentale i pareri e le proposte delle diverse componenti scolastiche.

Art. 21

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti e delle studentesse

1. I diritti e i doveri degli studenti e delle studentesse e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento, i diritti e i doveri degli studenti e delle studentesse, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle, le modalità di impugnazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 22

Diritti e doveri fondamentali degli studenti e delle studentesse

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i diritti garantiti agli studenti e alle studentesse, riconoscendo in ogni caso il diritto:
 - a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello/a studente/ssa in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
 - b) ad una formazione che tenga conto dell'identità dello/a studente/ssa, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo/a studente/ssa e sui suoi bisogni;
 - c) all'informazione in merito alla vita dell'istituzione, alle sue regole, alle opportunità offerte e in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
 - d) ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituzione in tutte le sue espressioni;



- e) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti ogni studente/ssa ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti nell'ottica di una competenza meta-cognitiva, al fine di migliorare la conoscenza di sé, il rendimento scolastico e gli esiti formativi;
 - f) alla sicurezza e alla privacy.
2. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua altresì i doveri fondamentali per tutti gli studenti e studentesse, prevedendo in ogni caso il dovere:
- a) ad una frequenza regolare delle lezioni e attività scolastiche;
 - b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
 - c) di rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione e dei compagni e delle compagne di studio;
 - d) di mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
 - e) di osservare tutte le disposizioni organizzative e comportamentali previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e la tutela della salute anche nelle attività che si svolgono all'esterno delle sedi scolastiche dell'istituzione;
 - f) di utilizzare in modo corretto i libri di testo in comodato gratuito, i sussidi didattici, le strutture e i laboratori e di rispettare gli arredi e degli ambienti, nel principio di salvaguardia del patrimonio dell'istituzione;
 - g) di mantenere comportamenti corretti ed educati durante i momenti di gioco e nelle pause dell'attività scolastica, nonché durante le attività in cortile o in luoghi pubblici;
 - h) di collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 23

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti e delle studentesse, le relative sanzioni, gli organi competenti all'irrogazione del provvedimento e il procedimento relativo, le istanze di impugnazione e di tutela del diritto di chi è accusato di mancanze nel rispetto dei seguenti principi generali:
- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
 - b) la responsabilità disciplinare è personale;
 - c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
 - d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.
2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:
- a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tale fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità
 - b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la



- possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
- c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al/la dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe;
 - d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente o alla studentessa va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.
3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti e delle studentesse, il regolamento dovrà porre particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare nel/la bambino/a lo sviluppo della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

.Art. 24

Modalità di approvazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti e delle studentesse

1. Il consiglio dell'istituzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto approva, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti delle studentesse.
2. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti e delle studentesse, al fine di pervenire ad una ampia condivisione anche nel processo di costruzione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori, ed ascolta i pareri dei rappresentanti del consiglio della comunità delle studentesse e degli studenti.

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 25

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il programma pluriennale di gestione, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto
2. Il consiglio dell'istituzione approva il programma di gestione pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il/La dirigente dell'istituzione elabora il programma di gestione e la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'istituto, con gli atti generali di indirizzo del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento.
4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi enunciati nel bilancio di previsione. La relazione illustrativa allegata al conto consuntivo predisposta dal/la



dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata e ridotta, possono essere portati a conoscenza dei soggetti portatori di interesse nella comunità dell'istituzione scolastica, nella prospettiva di un bilancio sociale.

Capo V

Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 26

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.
2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione, può riconoscere le associazioni dei genitori e le associazioni delle studentesse e degli studenti che rispettino quanto previsto al comma 3.
3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statuari dell'associazione, - che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione - , e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'istituzione nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento d'Istituto.
4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 27

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione dell'istituzione come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.



Capo VI **Rapporti con il territorio**

Art. 28

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente e nella studentessa la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
2. A tal fine l'istituzione può partecipare a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, o di imprese simulate o altre organizzazioni simulate funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione può promuovere e attuare le seguenti azioni:
 - a) instaurare forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
 - b) partecipare a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.
3. L'istituzione può costituire collaborazioni e reti di lavoro con altre Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio, per condividere servizi, iniziative, attrezzature ed assicurare la massima efficienza ed economicità alla gestione, nonché per perseguire il miglioramento della qualità della proposta formativa.
4. L'istituzione alimenta la propria potenzialità formativa e la capacità innovativa partecipando al dibattito ed agli eventi culturali del territorio vicino e lontano, che a sua volta arricchisce con i contributi della propria esperienza .

Art. 29

Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 28, comma 2, l'istituzione:
 - a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006;
2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi



previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i/le responsabili istituzionali o i /le referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
4. Il/La dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
5. Per tutti i progetti attivati il nucleo interno di valutazione/commissione autovalutazione provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII

Norme finali

Art. 30

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei /delle componenti ed è inviato alla Provincia che, entro quarantacinque giorni, può rinviarlo per motivi di legittimità o conformità all'istituzione per il conseguente adeguamento; decorso tale termine il consiglio dell'istituzione approva in via definitiva lo statuto.
2. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. In sede di prima approvazione, qualora non venga raggiunto il quorum previsto, è convocata una nuova seduta ogni quindici giorni, fino all'avvenuta approvazione.
4. Lo statuto deliberato è pubblicato all'albo della sede centrale dell'istituzione, all'albo di ogni singola scuola e diffuso attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

